



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2764 di data 4 novembre 2019

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione al posizionamento stagionale di una struttura prefabbricata da adibire a locale tecnico di servizio per la gestione della pista da sci n. 5/2/17 denominata "SNOWPARK MONTE BONDONE", nella stazione sciistica del Monte Bondone, in Comune di Trento.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Giorgio CESTARI | - Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | - componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Matteo MERZLIAK | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio geologico |
| - Ruggero VALENTINOTTI | - componente supplente Servizio bacini montani |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri e Antonio Nicolussi del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 25 ottobre 2019, con la quale la società Trento Funivie S.p.A., con sede in Trento, Via Lunelli, 62, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione al posizionamento stagionale di una struttura prefabbricata da adibire a locale tecnico di servizio per la gestione della pista da sci n. 5/2/17 denominata "SNOWPARK MONTE BONDONE", nella stazione sciistica del Monte Bondone, in Comune di Trento.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. ing. Luca Rossi, datati ottobre 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede il posizionamento, durante la sola stagione invernale, di una struttura prefabbricata da adibire a locale tecnico di servizio per la gestione della pista da sci denominata "Snowpark Monte Bondone", nella stazione sciistica del Monte Bondone, in Comune di Trento. Detta struttura amovibile, che sarà collocata in una zona centrale defilata sul margine destro della pista, è costituita da un container con dimensioni massime in pianta pari a circa 6,05x2,43 m ed un'altezza di circa 2,59 m, dotato di pareti isolate con finestre doppio vetro e pavimento isolato, di impianto elettrico e di riscaldamento, rifinito esternamente con una grafica "customizzata" in linea con lo stile dell'utenza. A fine stagione il container verrà depositato presso il magazzino seminterrato della stazione di valle della seggiovia esaposto "Cordela – Montesel".

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Trento Funivie S.p.A., con sede in Trento, Via Lunelli, 62, al posizionamento stagionale della struttura prefabbricata da adibire a locale tecnico di servizio per la gestione della pista da sci n. 5/2/17 denominata "SNOWPARK MONTE BONDONE", nella stazione sciistica del Monte Bondone, in Comune di Trento, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di disporre che la struttura prefabbricata in questione dovrà essere rimossa entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio stagionale della skiarea e dislocata presso la stazione di valle della seggiovia "Cordela–Montesel";
3. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
4. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza;

5. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AS/SD/fr